

STATUTO

SDM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEPORANO TA VIA SATURO 1241

Numero REA: TA - 188615

Codice fiscale: 03049180734

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-09-2015 - Statuto completo	2
--	---



GIOVANNA PIGNATELLI

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita la Cooperativa sociale "SDM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Leporano (Ta).

La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'assemblea dei soci, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - La durata della cooperativa è fissata al **31 dicembre 2065** e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 3 - La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Oggetto: In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- lavori edili e stradali in genere;
- lavori di ristrutturazione e di pitturazione per conto di enti pubblici e privati;
- manutenzione generali, presso privati o enti pubblici, anche di impianti idrici, elettrici, termici e di climatizzazione;
- segnaletica stradale orizzontale e verticale con posa in opera e relativa manutenzione;
- gestione e manutenzione di verde pubblico e privato;
- giardinaggio e relativa manutenzione;
- lavori di pulizia civile e industriale per conto di enti pubblici e privati, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione; lavori di pulizia spiagge;
- gestione e servizi di parcheggio, custodia, guardiania e facchinaggio;
- trasporto in proprio e per conto terzi di merci e di persone;
- gestione parchi archeologici;
- gestione di azienda agricole in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- gestione di scuderie di cavalli da corsa e non, l'equitazione, maneggio e ippoterapia;
- partecipazione con le cavalcature di sua proprietà o delle

quali abbia comunque la legale disponibilità a gare, trofei,

premi e concorsi ippici;

- qualsiasi attività diretta all'allevamento e alla riproduzione di cavalli da corsa e altre cavalcature; commercio di cavalli da corsa e altre cavalcature.

Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qualora non riservate a professionisti ad operatori qualificati.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento - limitata ai soli socie ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Può essere socio chiunque condivida i fini sociali perseguiti e intenda contribuire alla loro realizzazione essendo in possesso dei requisiti personali necessari a tale scopo.

Art. 5 - Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente possono divenire soci le persone fisiche che appartengano alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori: essi prestano la propria opera ottenendo quale corrispettivo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- b) soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente la propria opera esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) le persone giuridiche pubbliche e private i cui statuti contemplino espressamente il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda all'Organo amministrativo in cui sia indicato:

- cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- indicazione della effettiva attività di lavoro;
- ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà, comunque, essere inferiore al limite minimo né a quello massimo stabilito dalla legge;
- dichiarazione della volontà di attenersi alle norme di statuto e di rispettare le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali competenti.

Ove la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà indicare:

- denominazione, sede ed attività dell'ente o della persona giuridica;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- quote sottoscritte.

Alla domanda deve essere allegato lo statuto e la delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo esamina le domande e accertate le condizioni previste dallo statuto delibera in merito con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rigetto.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato il versamento della quota. Trascorso un mese dalla comunicazione della ammissione senza che siano stati effettuati tali versamenti la delibera diviene inefficace.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 7 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e a causa di morte.

Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al perseguimento de-

gli scopi sociali. Spetta all'amministratore unico constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o di statuto, legittimano il recesso.

Art. 9 - La decadenza è constatata e pronunciata dall'amministratore unico nei confronti dei soci che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 10 - L'esclusione è deliberata dall'amministratore unico nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni di legge, di Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni della società o comunque si renda immeritevole di appartenere alla cooperativa. In particolare l'esclusione potrà essere deliberata nei confronti del socio che:

- a) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti dovuti ad altro titolo verso la società;
- b) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- c) nella esecuzione del proprio lavoro si renda responsabile di atti valutabili quale notevole inadempimento come previsto dall'art. 1455 c.c.;
- d) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di far parte della cooperativa;
- e) venga condannato con sentenza penale irrevocabile;
- f) in qualunque modo o forma arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 11 - I soci receduti, decaduti ed esclusi preventivamente informati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata; la relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo o si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio.

Art. 12 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui versata si matura nella misura e con le modalità previste all'articolo precedente. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, l'atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'assemblea dei soci, ad uno dei fondi indicati all'art. 14.

Art. 13 - Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano continuativamente la loro opera nella cooperativa

dovrà fare riferimento al C.C.N.L. per le cooperative sociali compatibilmente con le esigenze sociali. Agli altri soci, su delibera dell'assemblea dei soci, potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività in favore della cooperativa.

TITOLO V

PATRIMONIO NETTO

Art. 14 - Il patrimonio netto è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di **euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)** ciascuna;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) dal fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/77;
- d) dalle quote non rimborsate ai sensi dell'art. 12.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci ma nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 15 - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza la autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 16 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo deve provvedere alla redazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico dei profitti e delle perdite, dalla nota integrativa e dalla relazione sull'andamento della gestione sociale. Oltre a quanto disposto dall'art. 2429-bis la relazione dell'Organo Amministrativo deve fornire dati e precise informazioni circa l'andamento della attività della cooperativa in ambito sociale, nei confronti dei soci, di persone non socie e dell'intera comunità. Inoltre la relazione degli amministratori deve chiaramente e dettagliatamente evidenziare i criteri adottati nella gestione della società per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.

Art. 17 - Nessun utile può essere distribuito ai soci. L'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata:

- una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge 31.1.1992 n. 59;
- a riserva legale nella misura non inferiore al 20% (venti per cento);
- la restante parte è destinata integralmente al fondo di riserva indivisibile ex legge 904/77.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante la vita

della società nè all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 18 - Sono organi della cooperativa:

- l'assemblea dei soci;
- l'amministratore unico;
- il consiglio di amministrazione;
- due o più amministratori;
- il Collegio dei Sindaci (eventuale, ove richiesto).

Art. 19 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima e da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In mancanza della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Art. 20 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio con il relativo conto economico e la nota integrativa, la relazione sull'andamento della gestione sociale così come predisposta dall'amministratore unico;
- b) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dall'amministratore unico.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il l'amministratore unico lo creda necessario o quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale e da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 21 - L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando è convocata per deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'amministratore unico deve preventivamente formulare le proposte di competenza della assemblea straordinaria e portarle

a conoscenza dei soci, con avviso a domicilio, almeno dieci giorni prima della convocazione.

Art. 22 - In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto a voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorre la presenza, diretta o mediante delega, della metà dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto a voto.

Art. 23 - Le votazioni si fanno per alzata di mano salvo diversa delibera dell'assemblea e comunque sempre in forma palese. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'importo delle quote sottoscritte. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 24 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto nell'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 25 - AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 26 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Art. 27 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 28 - POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 29 - DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 30 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 31 - RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 32 - Il Collegio sindacale, se richiesto per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche fra non soci. Il presidente è nominato dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro mandato è gratuito. Il collegio deve vigilare sulla osservanza delle norme di legge e di statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, esaminare la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili ed assolvere a tutte le altre funzioni attribuitigli dalla legge. Essi devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni previste dalla legge in caso di omissione da parte dell'organo amministrativo.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Art. 34 - In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato, dovrà essere devoluto a norma della legge 31.1.1992 n. 59 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 36 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Ogni delibera in tal senso determina l'automatica ed immediata messa in liquidazione della cooperativa.

Art. 37 - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in vigore, alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che disciplinano le società cooperative rette secondo i principi della mutualità.

Firmato: Scarano Graziano, Splendora Daniele, Fatiguso Antonio, Scarano Marco Giulio, Giovanna Pignatelli Notaio vi è il sigillo.

[illegible]